

ACCERTAMENTO

La condotta antieconomica legittima l'accertamento analitico-induttivo

di Angelo Ginex

Tra le varie tipologie di **accertamento** vi è quello **analitico-induttivo** di cui all'[**articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973**](#), il quale consente di rettificare la dichiarazione fiscale quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni sono ricavate, in via indiretta, dalle **presunzioni di cessione e di acquisto** o dalle **presunzioni semplici**, a condizione che esse siano gravi, precisi e concordanti.

Quindi, l'accertamento è analitico-induttivo nelle ipotesi in cui l'operato dei verificatori fiscali si fonda sulla valorizzazione di **elementi che indirettamente**, mediante ragionamento logico-deduttivo, **consentono di ricostruire un volume d'affari diverso e superiore da quello dichiarato dal contribuente**, anche sulla base di una **condotta commerciale antieconomica**.

A tal proposito, occorre rilevare che con [**ordinanza n. 20431 del 25 agosto 2017**](#) la Corte di Cassazione ha affermato *tout court* che è **legittimo l'accertamento analitico-induttivo** quando l'esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere la **gestione aziendale antieconomica**.

Nel caso di specie, il contribuente proponeva **ricorso per cassazione** avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, affermava la legittimità dello strumento accertativo di cui all'[**articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973**](#), essenzialmente perché evidenziava l'**antieconomicità costante** dell'attività imprenditoriale della società contribuente nelle annualità fiscali oggetto di verifica.

Con riferimento alla validità dell'avviso di accertamento impugnato **esclusivamente** sulla base della asserita inidoneità dell'**antieconomicità gestionale** a fondare un accertamento analitico-induttivo, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che "*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, i ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, ed in tale contesto è ammissibile un accertamento analitico-induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente, per ricostruire i ricavi effettivi; trattasi, in tal caso, non già di accertamento induttivo "tout court", ma di accertamento analitico-induttivo, che è sempre legittimo quando l'esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere antieconomica la gestione*" (cfr., Cass., **sentenza n. 20422/2005**).

La Suprema Corte ha evidenziato altresì che **i medesimi principi trovano applicazione anche in materia di Iva**, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'**antieconomicità** del comportamento del contribuente, può desumere in via analitico-induttiva, ai sensi degli **articoli 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 e 54, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972**, sulla base di **presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti**, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la **prova contraria** e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Ciò posto, la Corte di Cassazione ha osservato come la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo abbia **correttamente applicato i sussidiari principi di diritto**, con la conseguenza che, fondandosi l'atto impositivo sulla persistente **condotta antieconomica** della società contribuente, gravava su di essa l'**onere di fornire adeguate giustificazioni** di tale anomalia gestionale e, quindi, in ultima analisi dimostrare la correttezza del dichiarato fiscale.

Seminario di specializzazione

L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA: QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)